



TRIBUNALE DI TRENTO

PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Procedimento unitario n. 38 / 2026

Debitori: MILAN LUKIC (c.f. LKCMLN85R30Z153R); MIROSLAVA LUKIC (c.f. LKCMLS88S41Z158Q)

Procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione n. 38-1/ / 2026

* * *

Il giudice,

visto il piano di ristrutturazione proposto dai debitori, quali coniugi conviventi, in procedura familiare ex art. 66 c.c.i.i., e vista la documentazione allegata,

ritenuto, allo stato, che la proposta e il piano siano ammissibili,

visto l'art. 70 c.c.i.i.,

dispone la pubblicazione della proposta e del piano mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale;

dispone la comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, a cura dell'OCC, della proposta e del piano, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale i creditori devono presentare le loro osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 3, c.c.i.i., e avvertendo ciascun creditore dell'onere di comunicare all'OCC un proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 2, c.c.i.i.;

sull'istanza del debitore, e consideratane la necessità al fine di assicurare il buon esito dell'esecuzione del piano, in caso di sua eventuale omologazione,

visto l'art. 70, comma 4, c.c.i.i.,

dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata instaurati a carico dei debitori;

dispone il divieto di esperire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dei debitori;

dispone il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione in assenza dell'autorizzazione di questo giudice, sentito il parere dell'OCC.

Si comunichi al debitore e all'OCC.

Trento, 27 maggio 2026

Il giudice

Benedetto Sieff